NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO DI LEGGE N. 20/XV

IM GESETZENTWURF NR. 20/XV ERWÄHNTE GESETZESBESTIMMUNGEN

Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23

"Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2010, n. 46

(.....)

Art. 1

Modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580

1. L'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente:

(....)

3. L'articolo 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Potestà statutaria e regolamentare)*. - 1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio e' riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;

b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;

d) le forme di partecipazione.

2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, **norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna** ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonche' degli enti e aziende da esse dipendenti.

3. Lo statuto e' approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Lo statuto e' pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.».

In: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10023dl.htm

Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano

Einheitstext der Regionalgesetze betreffend bestimmungen über die Ordnung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammern Trient und bozen

TITOLO I
Le Camere di Commercio

I. TITEL
Die Handelskammern

Art. 8
(Art. 7 l.r. 9 agosto 1982, n. 7,
art. 1 l.r. 9 novembre 1983, n. 14,
art. 2 l.r. 17 ottobre 1988, 22,
art. 6 l.r. 24 ottobre 2007, n. 3)

Disposizioni per la nomina dei membri del Consiglio camerale

1. Gli statuti delle Camere di Commercio definiscono la ripartizione dei consiglieri, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

2. Gli statuti delle Camere di Commercio definiscono altresì la ripartizione degli eventuali seggi attribuiti ai rappresentanti delle libere professioni, nel rispetto del principio di rappresentatività e di rilevanza per i settori economici.

3. I criteri generali di ripartizione, le modalità di designazione ed i ricorsi contro la determinazione del numero dei rappresentanti sono stabiliti dal regolamento regionale.

4. Alle designazioni dei membri del Consiglio provvedono, su richiesta del Segretario generale della rispettiva Camera e nel termine dallo stesso fissato, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori ed, eventualmente, gli ordini professionali maggiormente rappresentativi. Qualora le designazioni richieste siano incomplete, il Segretario generale richiede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le designazioni mancanti.

5. Il nuovo Consiglio è convocato in prima seduta dal consigliere più anziano di età entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 3.

6. Alla convalida dei designati provvede il Consiglio camerale neocostituito nella sua prima riunione.

Art. 8
(Art. 7 RG 9. August 1982, Nr. 7,
Art. 1 RG 9. November 1983, Nr. 14,
Art. 2 RG 17. Oktober 1988, Nr 22,
Art. 6 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)

Bestimmungen über die Ernennung der Mitglieder des Kammerrates

(1) Die Kammersatzungen regeln die Aufteilung der Ratsmitglieder unter Berücksichtigung der Anzahl der Unternehmen, der Beschäftigungsrate und der Wertschöpfung eines jeden Wirtschaftsbereichs.

(2) Die Kammersatzungen regeln außerdem die Aufteilung der eventuellen Sitze für die Vertreter der freien Berufe unter Einhaltung des Prinzips der Repräsentativität und Relevanz der Wirtschaftssektoren.

(3) Die allgemeinen Aufteilungskriterien, die Modalitäten für die Namhaftmachung und die Rekurse gegen die Bestimmung der Anzahl der Vertreter werden mit Verordnung der Region festgelegt.

(4) Die Namhaftmachung der Ratsmitglieder wird von den Wirtschaftsverbänden, den Gewerkschaften, den Verbraucherschutzverbänden und gegebenenfalls von den repräsentativsten Berufsorganisationen auf Ersuchen des Generalsekretärs der jeweiligen Kammer innerhalb der von demselben festgelegten Frist vorgenommen. Sollten die erforderlichen Namhaftmachungen unvollständig sein, so fordert der Generalsekretär unter Beachtung der Kriterien gemäß Absatz 1 auf, die fehlenden Namhaftmachungen vorzunehmen.

(5) Der neue Rat wird für seine erste Sitzung innerhalb der in der Verordnung laut Absatz 3 festgelegten Frist vom ältesten Ratsmitglied einberufen.

(6) Die Bestätigung der namhaft gemachten Mitglieder wird vom neu gebildeten Kammerrat in seiner ersten Sitzung vorgenommen.

Art. 12

(Art. 11 l.r. 9 agosto 1982, n. 7, art. 2 l.r. 9 novembre 1983, n. 14, art. 8 l.r. 24 ottobre 2007, n. 3)

Composizione e compiti della Giunta camerale

1. La Giunta, composta da dodici membri, ivi compreso il Presidente, è eletta dal Consiglio tra i propri componenti nella sua prima seduta, e rimane in carica cinque anni.

2. Il Consiglio procede preliminarmente, a scrutinio segreto e con la maggioranza di cui all'art. 17, comma terzo del presente Testo Unico, all'elezione del Presidente della Giunta; successivamente, sempre a scrutinio segreto, all'elezione degli altri membri della Giunta.

3. Il Presidente nomina, con proprio provvedimento, fra i membri della Giunta uno o due Vicepresidenti.

4. Per la Camera di Bolzano, il o un Vicepresidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente.

5. La Giunta predispone i programmi di attività, il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo e i regolamenti interni; delibera su tutte le materie di competenza della Camera che non rientrano nella specifica competenza di altri organi; autorizza il prelievo dai fondi di riserva del bilancio camerale; autorizza il Presidente a stare in giudizio per la tutela degli interessi camerali.

6. La Giunta delibera inoltre, nei casi di urgenza, sulla materia di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione deve essere presentata al Consiglio per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

Art. 12

(Art. 11 RG 9. August 1982, Nr. 7, Art. 2 RG 9. November 1983, Nr. 14, Art. 8 RG 24. Oktober 2007, Nr. 3)

Zusammensetzung und Aufgaben des Kammerausschusses

(1) Der Kammerausschuss, der einschließlich des Präsidenten aus zwölf Mitgliedern besteht, wird vom Rat in seiner ersten Sitzung unter den eigenen Mitgliedern gewählt und bleibt fünf Jahre im Amt.

(2) Der Rat schreitet zunächst in geheimer Wahl und mit der im Artikel 17 Absatz 3 dieses Einheitstextes vorgesehenen Mehrheit zur Wahl des Präsidenten des Ausschusses; sodann - immer in geheimer Wahl - zur Wahl der anderen Ausschussmitglieder.

(3) Der Präsident ernennt mit eigener Maßnahme unter den Mitgliedern des Ausschusses einen oder zwei Vizepräsidenten.

(4) Für die Kammer Bozen muss der Vizepräsident bzw. einer der beiden Vizepräsidenten einer anderen Sprachgruppe angehören als der Präsident.

(5) Der Ausschuss erstellt die Tätigkeitsprogramme, den Haushaltsvoranschlag und seine Änderungen, die Abschlussrechnung und die internen Verordnungen; er beschließt in allen Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit der Kammer fallen, wenn diese nicht in den spezifischen Zuständigkeitsbereich anderer Organe fallen; er genehmigt die Abhebungen von den Reservefonds des Kammerhaushaltes; er bevollmächtigt den Präsidenten, die Interessen der Kammer bei Gerichtsverfahren zu vertreten.

(6) Der Ausschuss beschließt außerdem im Dringlichkeitsfalle in den Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Rates fallen. In solchen Fällen muss der Beschluss in der ersten darauf folgenden Ratssitzung zur Ratifizierung vorgelegt werden.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI TRENTO

STATUTO

Approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 3 del 31 marzo 2008
Modificato dal Consiglio camerale con deliberazioni n. 2 e n. 3 del 18 febbraio 2013

(.....)

Art. 4 *bis* – *Pari opportunità*
1. L'Ente camerale promuove le pari opportunità tra uomo e donna e persegue tale finalità nell'operare le nomine e le designazioni di sua competenza; sensibilizza inoltre i soggetti chiamati a designare i componenti dei suoi organi collegiali e di quelli degli enti e aziende dipendenti dalla Camera affinché assicurino la presenza di entrambi i sessi.

In: http://www.tn.camcom.it/1139/pdf/Statuto+CCIAA+Trento.res